

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ISTITUTO JACQUES MARITAIN" - TRIESTE**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE PRIMA

- Denominazione, sede, durata -

Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata "Istituto Jacques Maritain", con sede a Trieste.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 2

L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato.

SEZIONE SECONDA

- Scopi e principi -

Art. 3

Ispirandosi al pensiero di Jacques Maritain, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine l'Associazione nel rispetto di eventuali abilitazioni, requisiti e condizioni di legge esercita le seguenti attività di interesse generale:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale;
- c) formazione extra- scolastica;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale.

In particolare, l'Associazione:

- a) studia e diffonde il pensiero di Jacques Maritain;
- b) promuove ricerche e studi sui problemi dell'uomo, della cultura e della società, sviluppando una prospettiva interdisciplinare di analisi che combini prospettive filosofiche e religiose, politiche e istituzionali, sociali ed economiche, educative e culturali;
- c) promuove azioni culturali, sociali e formative conseguenti ai risultati delle proprie ricerche;
- d) promuove la cooperazione con altre istituzioni che abbiano finalità analoghe promuovendo sinergie programmatiche e organizzative.

È fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse, salvo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione potrà inoltre partecipare ad associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta

direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi d'interesse generale.

PARTE SECONDA

ASSOCIATI

Art. 4

Condividendo le finalità dell'Istituto, possono assumere la qualità di soci, indipendentemente dalla loro cittadinanza ovvero dal loro carattere nazionale o internazionale:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, le fondazioni e, in genere, i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, con i quali venga concordato, anche successivamente, un programma di attività coerente con le finalità dell'Istituto.

La qualità di socio è acquistata a seguito di domanda, corredata da lettera di presentazione di almeno due soci, avanzata al Presidente dell'Istituto che la sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 5

La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio non ha diritti né per sé, né per i suoi aventi causa sul patrimonio dell'Istituto.

La rinuncia allo status di socio va inoltrata, in forma scritta, al Presidente dell'Istituto. La rinuncia diviene efficace immediatamente e comunque non estingue i diritti e gli obblighi già maturati, ai sensi dello statuto e della normativa vigente, in capo al rinunciante.

L'esclusione del socio per inadempienza degli obblighi statutari ovvero per manifesto e constatato disinteresse è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo.

PARTE TERZA

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto;
- b) da donazioni, lasciti, sovvenzioni ed ogni altra saltuaria e/o regolare contribuzione, elargiti da parte di persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni e, in genere, da soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche;
- c) da eventuali eccedenze del bilancio annuale destinate espressamente all'incremento del patrimonio.

In caso di cessazione o scioglimento dell'Istituto, il patrimonio, depurato da eventuali esposizioni debitorie, sarà devoluto, per la sua parte attiva, favore di altre associazioni ed enti che abbiano scopi culturali affini. L'atto di devoluzione spetta all'Assemblea, su proposta del Presidente o della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto dispone:

- a) di contributi concessi dallo Stato e da Enti pubblici, anche locali;
- b) delle quote sociali annuali;

- c) dei contributi straordinari dei soci;
- d) di sovvenzioni, lasciti, donazioni ed ogni altra saltuaria o regolare contribuzione, elargiti da persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni e, in genere, da soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche;
- e) dei proventi derivanti da eventuali iniziative promosse dall'Istituto;
- f) delle rendite del patrimonio;
- g) dei proventi derivanti dall'attività commerciale -accessoria e non prevalente – realizzata dall'Istituto Jacques Maritain attraverso le "Edizioni Meudon" che ne veicolano i prodotti della ricerca e che perseguono le finalità istituzionali dell'Istituto.

Fermo ogni diverso obbligo di legge e fatto salvo quanto stabilito dal comma seguente, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve, nonché, più in generale, di parte del patrimonio.

Ove ritenuto opportuno ai fini di cui al primo comma del presente articolo, l'Istituto potrà destinare parte del proprio patrimonio al finanziamento dell'attività di persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni e, in genere, di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, i quali siano attivi nei medesimi campi di interesse o che comunque abbiano scopi, anche solo in parte, ricompresi tra quelli di cui all'art. 2.

PARTE QUARTA

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

SEZIONE PRIMA

- Disposizioni comuni -

Art. 8

Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora l'Assemblea lo reputi opportuno;
- il Consiglio Scientifico, ove nominato.

SEZIONE SECONDA

- Presidente dell'Associazione -

Art. 9

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto sia nei rapporti sostanziali che in quelli processuali. La rappresentanza in giudizio e ogni potere connesso e conseguente, ivi compreso quello di conferire procure ad lites, è subordinato a conforme deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, fermi i casi di urgenza e salva successiva ratifica da parte del Consiglio medesimo.

Il Presidente coordina inoltre le attività dell'Istituto e ha la responsabilità per l'attuazione del programma.

Provvede altresì:

- a convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico, laddove costituito, ed a presentare in tali sedi il progetto di programma;
- a promuovere i rapporti dell'Istituto con le realtà istituzionali, culturali e economiche e scientifiche;
- a curare l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Istituto.

Il Presidente può delegare o subdelegare al Direttore alcune delle proprie funzioni e/o, rispettivamente, dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo, salva la propria esclusiva responsabilità, ove del caso anche verso terzi, per il concreto esercizio dei medesimi.

Ferma l'efficacia dell'eventuale delega e/o subdelega di funzioni e/o poteri operata a favore del Direttore, il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito, in ogni sua attribuzione, dal Direttore.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. La durata del suo mandato è triennale ed è rinnovabile.

SEZIONE TERZA

- Direttore dell'Associazione -

Art. 10

Il Direttore:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere degli organi dell'Istituto;
- b) sovrintende alla formazione del bilancio preventivo e del consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) informa i Soci sulle attività e i programmi dell'Istituto;
- d) svolge le funzioni e/o i poteri eventualmente delegatigli e/o subdelegatigli dal Presidente.

Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce l'eventuale compenso. La durata del suo mandato è triennale ed è rinnovabile.

Una volta nominato, il Direttore fa parte ed è membro a pieno titolo del Consiglio Direttivo.

Il Direttore risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e, limitatamente alle funzioni e/o poteri da questo delegatigli o subdelegatigli, anche al Presidente.

SEZIONE QUARTA

- Consiglio Direttivo -

Art. 11

L'Istituto è retto da un Consiglio Direttivo costituito da:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore, successivamente e a seguito della sua nomina;
- c) da tre a sette Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati nella carica.

Il Consiglio ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Ferma la facoltà di delega - salvi i limiti di legge - a favore del Presidente, il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in cui si esplica l'attività dell'Istituto, salvo quelli riservati agli altri suoi organi dalla normativa vigente e/o dallo statuto; in

particolare ha il potere:

- a) di accettare donazioni, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- b) di deliberare sullo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, accompagnandoli con una relazione;
- c) di esaminare i programmi dell'Istituto e provvedere alla loro copertura finanziaria;
- d) di approvare il regolamento organico del personale;
- e) di autorizzare l'esercizio provvisorio con riferimento alle previsioni dell'esercizio precedente fino all'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea;
- f) di nominare il Direttore, definendone le funzioni e i compiti nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 10 e il suo compenso, ove previsto;
- g) istituire Centri Studi ai sensi dell'art. 15 e di disciplinarne, a mezzo di regolamenti, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento;
- h) fermo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 per i casi di urgenza, deliberare l'avvio di procedure giudiziali e/o arbitrali da parte dell'Istituto o la sua costituzione o intervento nelle medesime, autorizzando il Presidente ad assumere la rappresentanza dell'Istituto stesso e a conferire le opportune procure ad lites.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. La convocazione viene inviata anche ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso si applica quanto previsto per l'Assemblea degli Associati.

SEZIONE QUINTA

- Assemblea dei Soci -

Art. 12

L'Assemblea è costituita dai Soci ed è convocata, in sessione ordinaria, dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea può altresì essere convocata, in sessione straordinaria, dal Presidente, previa conforme delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale indicazione della seconda convocazione e l'elenco delle materie da

discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

In ogni caso è regolarmente convocata ove siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e ove esistente l'organo di controllo sia presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea i soci diversi dalle persone fisiche intervengono a mezzo del legale rappresentante o di altra persona regolarmente delegata per iscritto.

In Assemblea ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, cui conferisce apposita delega per iscritto. Tale rappresentanza è ammessa con il limite, per ogni socio, di una delega ricevuta.

Ai fini delle votazioni espresse dall'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) delibera sulle relazioni delle attività sociali e sugli indirizzi di politica generale;
- b) nomina il Presidente;
- c) nomina da tre a sette membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Consiglio Scientifico, laddove costituito;
- e) nomina due membri effettivi e un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina, su domanda degli interessati, i nuovi Soci;
- g) decide l'esclusione di un socio per i motivi e secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- h) fissa l'ammontare delle eventuali quote sociali;
- i) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza di un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove riunita in seduta ordinaria, saranno valide se adottate dalla maggioranza semplice dei presenti, salvi i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 6.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei soci, anche rappresentati per delega. Ferme le diverse previsioni del presente Statuto relative allo scioglimento dell'Associazione, le deliberazioni dell'Assemblea, ove riunita in seduta straordinaria, sono valide quando sia raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

SEZIONE SESTA

- Organo di controllo -

Art. 13

Il controllo sulla gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e degli atti contabili, sono devoluti ad un Collegio dei Revisori del Conti, composto da due membri effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea dell'Istituto. La durata del loro mandato è triennale ed è rinnovabile.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo e riferisce sul conto consuntivo all'Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE SETTIMA

- Comitato Scientifico -

Art. 14

Il Comitato Scientifico, qualora costituito, ha valenza consultiva e coadiuva il Consiglio Direttivo nel predisporre il programma di attività dell'Associazione.

Il Comitato è convocato di norma una volta all'anno dal Presidente, oppure quando la convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri con un preavviso di trenta giorni.

Il Comitato è costituito da un minimo di sette a un massimo di ventuno membri nominati dall'Assemblea generale; dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 15

In relazione ai fini previsti dal precedente Art. 2, l'Istituto, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire Centri Studi deputati alla realizzazione di propri specifici progetti di ricerca, di formazione e di documentazione. L'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei Centri Studi saranno oggetto di specifica disciplina regolarmente deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

PARTE QUINTA

SCIoglimento – ESTINZIONE

Art. 16

Lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

PARTE SESTA

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si dovrà fare riferimento alla normativa italiana vigente

VISTO: IL PRESIDENTE